

Logo Prefettura

Logo Comune
(DA INSERIRE)

PROTOCOLLO D'INTESA
tra

PREFETTURA DI MACERATA
e
COMUNE DI SARNANO

**SULLE ATTIVITÀ VOLONTARIE
E
DI PUBBLICA UTILITÀ**

**DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

PROTOCOLLO D'INTESA

PREMESSO CHE:

- a partire dai primi mesi del 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale che sono giunti sulle coste italiane;
- i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite, presenti anche in questa Provincia;

PRESO ATTO CHE:

- sono in corso le procedure di rito per il riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, atteso che la totalità dei migranti ospiti presso centri di accoglienza temporanea gestiti dalla Prefettura deve aver presentato istanza in tal senso alla competente Questura di Macerata;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ed in presenza dell'apposito permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura di Macerata, appare di pregnante importanza, anche in un'ottica di massima integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività di inserimento sociale e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante;
- il fenomeno della migrazione rende opportuna la predisposizione di un programma di attività che possano essere organizzate secondo uno schema ripetibile e stabile, evitando di disperdere energie preziose alla ricerca di interventi non significativi rivolti ai migranti;
- si ritiene, pertanto, strategico dare avvio ad azioni che siano di utilità ai migranti, favorendo la loro interazione con le realtà territoriali nei vari settori dello sport, della cultura e del mondo educativo e che contemporaneamente permettano di promuovere il dialogo interetnico e interreligioso con il territorio ospitante, utile ad accrescere la sensibilizzazione del contesto sociale verso la cultura dell'accoglienza e a contrastare l'insorgere di sentimenti di ostilità e insofferenza e insieme a migliorare la percezione della sicurezza sul territorio;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 incentiva espressamente la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati nei sistemi di accoglienza;
- la Regione Marche ha stipulato con i Prefetti della Regione e l'Anci Marche, in data 9 novembre 2015, un Protocollo di Intesa avente tra l'altro la finalità di promuovere, anche attraverso i Comuni, iniziative volte all'avviamento dei migranti ospiti delle strutture ad attività volontarie di pubblica utilità;
- il sindaco del Comune di Sarnano ha espresso l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla collettività, realizzabili attraverso attività di mero volontariato dei richiedenti protezione internazionale, che trovano accoglienza nel suo territorio, nonché attività ricreative e di inserimento sociale dei migranti, per la promozione di un'integrazione più consapevole con il territorio che li ospita;

VISTI:

- gli artt. 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge – quadro sul volontariato" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche";
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 238 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche;
- la Legge della Regione Marche 30 maggio 2012, n. 15 recante "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";
- il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE in merito alle norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 recante "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- la circolare n. 14290 del 27 novembre 2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili per l'immigrazione e l'Asilo;
- il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, ed in particolare l'art. 8 comma 1 secondo il quale "*Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati*";
- il Protocollo d'Intesa stipulato il 9 novembre 2015, tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l'ANCI, per la realizzazione di interventi di accoglienza e integrazione atti a far fronte al flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi;

LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1
FINALITÀ**

Le parti concordano sulla opportunità e sulla necessità di attivare rapporti di collaborazione permanente che consentano di individuare forme di partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ospitati nel Comune di Sarnano, al fine di favorire nei migranti l'integrazione nel

tessuto locale e la formazione di una coscienza civica di partecipazione alla vita della comunità nonché incentivare e maggiormente motivare sentimenti di accoglienza positiva da parte della collettività.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ

Le attività cui potrà essere destinato il migrante dovranno essere individuate secondo le capacità, gli interessi, le attitudinali professionali e le intenzioni del migrante.

Le parti concordano sul valore strategico rivestito dalle azioni concrete di integrazione sul territorio mediante la partecipazione dei migranti ad attività a carattere civile, ricreativo, culturale, sportivo, educativo e di inserimento sociale in modo che gli stranieri possano sentirsi partecipi della realtà locale e il territorio ospitante abbia l'occasione di conoscere direttamente le vicende ed i percorsi umani degli individui ospitati.

Le suddette attività, volte a garantire la massima realizzazione delle potenzialità personali e relazionali degli interessati, saranno individuate dal Comune in accordo con l'ente o l'organismo di volontariato di cui al successivo art. 5. Esse dovranno essere rese sempre con la supervisione di un educatore o di un tecnico appartenente all'amministrazione locale od all'ente di volontariato.

Le parti concordano, inoltre, sulla fondamentale importanza di definire percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti ospitati nel territorio comunale, che permettano loro di conoscere il contesto sociale anche attraverso attività di volontariato a favore della collettività ospitante e che promuovano la formazione di una coscienza della partecipazione alla vita civile.

Le attività di pubblica utilità previste potranno riguardare principalmente servizi quali la manutenzione e il decoro di spazi pubblici ed altre attività d'interesse della collettività, che verranno di volta in volta individuate dal Comune e dall'Associazione interessata.

ARTICOLO 3 REQUISITI

Le parti concordano che le attività di cui all'art. 2 potranno essere svolte dai cittadini stranieri che:

- abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale e che siano ospiti, sul territorio del Comune di Sarnano, presso i centri di accoglienza temporanea gestiti dalla Prefettura di Macerata;
- abbiano sottoscritto l'allegato patto (all. 1) per le attività volontarie e di pubblica utilità, che costituisce parte integrante del presente protocollo;
- abbiano richiesto l'adesione ad enti od organismi di volontariato operanti nel territorio del comune di Sarnano, secondo le regole indicate dagli Statuti e dagli atti organizzativi interni delle stesse.

ARTICOLO 4 VOLONTARIETA

L'adesione del migrante ad uno degli enti od organismi di volontariato disciplinati dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 è libera, volontaria e gratuita; comporta l'impegno morale per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento di finalità, meglio descritte nel predetto art. 2.

ARTICOLO 5 COMPITI DEL COMUNE

Il Sindaco del Comune di Sarnano individuerà l'ente o l'organismo di volontariato interessato all'attività oggetto del presente protocollo che dovrà essere iscritto nel registro regionale delle associazioni di volontariato, e con il quale stipulerà apposita convenzione per determinare, in sinergia con la stessa, le attività ricreative e i servizi di pubblica utili* che potranno essere svolti dai cittadini stranieri, avendo cura di specificare che, per i migranti coinvolti nelle progettualità, venga assicurata, secondo gli accordi di volta in volta assunti tra le parti:

- a) la formazione necessaria affinché si possa attendere alle attività previste;
- b) la dotazione ai migranti, nell'ambito delle attività svolte, di idonei indumenti affinché sia riconoscibile lo svolgimento da parte degli stessi dell'attività di cui al presente protocollo;
- e) gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività e dei servizi di volontariato al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria e per l'altrui incolumità;
- d) sia nel caso di lavori di pubblica utilità, che di attività volontarie avente carattere sportivo, un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;

Nessun onere economico graverà sul comune di Sarnano che in relazione agli adempimenti sopra indicati, che verranno assicurati dall'ente od organismo di volontariato individuato dallo stesso ente locale.

Prima dell'avvio delle attività, il Comune di Sarnano comunicherà alla Prefettura il nome dell'ente o dell'organismo individuato con il quale ha stipulato l'accordo e le caratteristiche del progetto condiviso.

ARTICOLO 6 COMPITI DELLA PREFETTURA

La Prefettura di Macerata, ricevuta l'indicazione di cui all'art. 5, ne darà adeguata comunicazione ai responsabili delle strutture ospitanti perché, attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, forniscano adeguate informazioni ai migranti. Tale attività non comporta oneri economici per la Prefettura di Macerata, né per il Ministero dell'Interno.

Il Comune di Sarnano si impegna a relazionare con cadenza trimestrale alla Prefettura di Macerata sullo stato di attuazione del protocollo.

ARTICOLO 7
DURATA

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo stesso e si intende rinnovata tacitamente, salvo interventi legislativi che modifichino le norme vigenti e il recesso delle parti formalmente comunicato.

Comune di Sarnano Prot.n. 10458 del 23-08-2018 arrivo cat. 1 4

IL PREFETTO

Rolli

IL SINDACO

Ceregioli

**PATTO
PER LE ATTIVITA' VOLONTARIE E DI PUBBLICA UTILITA'**

Il sottoscritto nato in il
attualmente ospitato presso la struttura di
avvalendosi dell'assistenza di un mediatore culturale

DICHIARA

- di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data
- di voler effettuare un percorso di integrazione al fine di conoscere il contesto sociale che lo ospita attraverso un'attività di inserimento sociale o prestando attività di volontariato a favore della collettività;
- di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, ad un ente od organismo di volontariato;
- di impegnarsi a partecipare :
(barrare le attività prescelte)
 - ad attività di carattere ricreativo, culturale, sportivo od educativo, individualmente o in gruppi, secondo le indicazioni impartite dall'ente e/o organizzazione di volontariato cui ha aderito e conformemente alle prescrizioni dettate dall'educatore e/o dal tecnico che seguirà il corretto svolgimento dell'attività ;
 - ad una o più attività di pubblica utilità, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppo, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'ente e/o organizzazione cui ha aderito e conformemente alle prescrizioni dettate dall'educatore e/o dal tecnico che seguirà il corretto svolgimento delle attività ;
- di essere, pertanto, consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e non comporta compensi né diretti né indiretti, né diritto al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.

DICHIARA

altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere liberamente il presente patto di volontariato.

li

Il dichiarante

Il mediatore culturale

.....

.....

(firma)

(firma)

